

A tutti i Sig.ri Clienti
Loro Sedi

Informatore n. 11 del 1° ottobre 2021

**Oggetto: “Decreto Sostegni-bis” (decreto legge 25 maggio 2021 n. 73)
Credito d'imposta spese di sanificazione**

L'art. 32 D.L. 73/2021 riconosce un credito d'imposta pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19, nel limite di € 60.000. Con provvedimento 15.07.2021 l'Agenzia delle entrate ha stabilito i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d'imposta. In particolare, è previsto che la comunicazione delle spese ammissibili possa essere effettuata dal 4.10.2021 al 4.11.2021. Tenuto conto dell'esigenza di garantire il rispetto del limite di spesa, ricevute le comunicazioni delle spese ammissibili con l'indicazione del credito teorico, l'Agenzia determina la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili. La suddetta percentuale è resa nota con successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 12.11.2021.

INDICE

1. [Credito d'imposta](#)
2. [Ambito soggettivo e comunicazione](#)
3. [Fruizione del credito d'imposta](#)
4. [Oggetto del credito d'imposta](#)
5. [Servizi dello Studio](#)

& & & & &

1. Credito d'imposta

Il credito d'imposta, per ciascun beneficiario, è pari al **30% delle spese complessive** risultanti dalla comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia. In ogni caso, il credito d'imposta richiesto non può eccedere il **limite di € 60.000**.

Ai fini del rispetto del limite di spesa, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile è pari al credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale che sarà resa nota con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 12.11.2021

2. Ambito soggettivo e comunicazione

Possono beneficiare del credito:

- gli esercenti attività d'impresa,
- gli esercenti arti e professioni,
- gli enti non commerciali,
- le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo regionale o, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell'attività ricettiva di *bed and breakfast*,

tramite comunicazione all'Agenzia delle Entrate dell'ammontare delle spese ammissibili sostenute nei **mesi di giugno, luglio e agosto 2021**.

Con provvedimento n. 15.07.2021 l'Agenzia ha infatti approvato:

- il modello dell'istanza;
- le relative istruzioni e
- le specifiche tecniche.

La comunicazione è inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un intermediario abilitato, mediante:

- il **servizio web** disponibile nell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate;
- i **canali telematici** dell'Agenzia delle Entrate.

A seguito della presentazione della comunicazione è **rilasciata, al massimo entro 5 giorni**, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l'indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta è messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la comunicazione, nell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle entrate.

La comunicazione può essere inviata **dal 4.10.2021 al 4.11.2021**.

Nello stesso periodo è possibile:

- inviare una nuova comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L'ultima comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;
- presentare la rinuncia integrale al credito d'imposta precedentemente comunicato, con le stesse modalità.

3. Fruizione del credito d'imposta

Il credito d'imposta, in relazione alle spese effettivamente sostenute, può essere utilizzato dai beneficiari fino all'importo massimo fruibile:

- **nella dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa, quindi con Modello Redditi 2022 per l'anno d'imposta 2021;

- **in compensazione nel modello F24**, a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di determinazione della percentuale comunicata dall'Agenzia delle entrate.

Ai fini dell'utilizzo in compensazione del credito d'imposta:

- il modello F24 è presentato **esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate**, pena il rifiuto dell'operazione di versamento;
- nel caso in cui l'importo del **credito utilizzato in compensazione risulti superiore** all'ammontare massimo comunicato, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile nell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle entrate;
- **non si applica il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi** compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale (art. 34 L. 388/2000), e il limite annuale di utilizzo dei crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi (art. 1, c. 53 L. 244/2007) pro tempore vigenti.

4. Oggetto del credito d'imposta

Sono ammissibili le spese sostenute per:

- a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
- b) la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti ammessi all'agevolazione;
- c) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- d) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- e) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lett. c), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- f) l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Per maggiori chiarimenti, nella circolare n. 20/E/2020 (ancorché riferito al precedente credito sanificazione di cui all'art. 125 DL 34/2020), relativamente alla lettera **sub-a)**, è specificato che il credito d'imposta spetta in relazione alle spese sostenute per attività di sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati finalizzate ad eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus Covid-19 (tale condizione risulta soddisfatta qualora sia presente apposita

certificazione redatta da operatori professionisti sulla base dei Protocolli di regolamentazione vigenti). Nello specifico, sono ammesse le spese sostenute per:

- la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa (in concreto) e istituzionale (ad esempio, sala d'attesa, sala riunioni, sala di rappresentanza);
- la sanificazione degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività (nuovi o già in uso).

Al riguardo, la circolare chiarisce che l'attività di sanificazione, in presenza di specifiche competenze già ordinariamente riconosciute, potrà essere svolta anche in economia dal soggetto beneficiario, avvalendosi di propri dipendenti o collaboratori, sempre che rispetti le indicazioni contenute nei Protocolli di regolamentazione vigenti, come attestato da documentazione interna. In questo caso, l'ammontare della spesa agevolabile può essere determinato, ad esempio, moltiplicando il costo orario del lavoro del soggetto impegnato a tale attività per le ore effettivamente impiegate nella medesima (documentata mediante fogli di lavoro interni all'azienda/time sheet). Possono essere aggiunte, ai fini del credito d'imposta anche le spese sostenute per i prodotti disinfettanti impiegati. Resta fermo che l'ammontare delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti così determinato, in ogni caso, dovrà essere congruo rispetto al valore di mercato per interventi similari.

Come precisato ancora nella circolare n. 20/E/2020:

- con riguardo alle attrezzature, atteso che le stesse possono avere non solo un impiego sanitario, ma anche altre finalità e rientrare tra i beni già utilizzati ante Covid-19, per adempiere ad obblighi di sicurezza sul lavoro, le spese relative alla sanificazione di detti strumenti concorrono alla determinazione del credito d'imposta in esame;
- rientrano tra le spese agevolabili le spese sostenute per l'acquisto di articoli di abbigliamento protettivo, dai molteplici usi, non necessariamente correlati alla sanificazione (quali guanti in lattice, visiere ed occhiali protettivi, tute di protezione, ecc.), sempre che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, acquistati anche ante Covid-19, necessari, tra l'altro, a prevenire e contenere la diffusione della malattia Covid-19;
- ai fini dell'imputazione delle spese occorre fare riferimento al **criterio di competenza** e, quindi, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti.

5. Servizi dello Studio

Si avvisa la gentile Clientela, interessata a presentare l'istanza per l'ottenimento del credito d'imposta per spese di sanificazione, a prendere contatto con lo Studio al fine di conferire allo stesso l'incarico per procedere alla trasmissione telematica della richiesta.

Lo Studio rimane a disposizione degli interessati per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.

Nava Viganò & Associati